



Prot. n° 6539 /C1907 **del** 14/02/2014
Fascicolo 07.04.03/0013/2013

Comune di Bellaria – Igea Marina
Settore Gestione del Territorio
U.O.A. Sportello Unico Edilizia -
Urbanistica
Piazza del Popolo, 1
47814 B E L L A R I A

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08 relativo alla Variante al Piano dell'Arenile adottata con deliberazione di C.C. n. 47 del 08.08.2013.

Vs. nota del 27.08.2013 prot. n. 23387.

VISTA la richiesta di parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08 prot. n. 23387 del 27.08.2013, pervenuta alla Provincia di Rimini in data 02.09.2013 prot. n. 35188;

VISTI gli elaborati prodotti a corredo del Piano dell'Arenile in oggetto;

VISTA la relazione geologica, che costituisce anche approfondimento sismico di terzo livello di MZS, a firma del Dott. Geol. Alessandro Merli e del Dott. Geol. Carlo Copioli datata gennaio 2014;

VISTI gli strumenti di pianificazione regionale e provinciale e le cartografie tematiche ad essi allegate;

VISTO il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico elaborato dal Comitato Tecnico dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia – Conca ed approvato, per la parte afferente il territorio provinciale, dalla Regione Emilia Romagna con delibera di G.R. n. 1703 del 06.09.2004 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'integrazione al Piano Stralcio di Bacino denominata "Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica" elaborata dal Comitato Tecnico dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia – Conca ed approvato, per la parte afferente il territorio provinciale, dalla Regione Emilia Romagna con delibera di G.R. n. 229 del 14.02.2005;

VISTO il P.T.C.P. 2007 – integrazione 2012;



VISTO l'atto regionale di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 112 del 02.05.2007 e successiva nota regionale di chiarimenti del 22.06.2007 prot. 166430;

PRESO ATTO che l'indagine geologica e sismica condotta non si è deliberatamente occupata dei "Progetti Speciali" di cui al capitolo 7 della Relazione di Piano;

VISTI i risultati della verifica alla liquefazione, espressi in termini di probabilità di accadimento del fenomeno, di entità dei fenomeni attesi, di potenziale di liquefazione e di cedimenti permanenti post-sismici condotta anche secondo le procedure di riferimento di cui all'Allegato A3 della delibera di AL 112/2007;

VISTE le leggi nazionali e regionali e relative circolari applicative in materia di redazione di studi geologici prodotti a corredo di strumenti urbanistici;

si esprime **PARERE FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08 con il rispetto delle seguenti prescrizioni da osservarsi nella fase attuativa degli interventi:

- per ogni fabbricato in previsione si dovrà produrre apposita relazione geologica così come prescritto dalla legge, ricostruendo la successione litostratigrafica del sottosuolo delle aree di ingombro attraverso prove dirette per la modellazione geologica del sito di cui al punto 6.2.1 del T.U. "Norme tecniche per le costruzioni" ed affrontando il tema della liquefazione delle sabbie secondo quanto stabilito al punto 7.11.3.4 del citato T.U. Le indagini e le prove utilizzate per la ricostruzione del modello geologico/geotecnico dovranno essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001, come stabilito al paragrafo 6.2.2, comma 6, del medesimo T.U.;
- i manufatti in previsione che interesseranno l'ambito della Variante al Piano dell'Arenile dovranno essere progettati considerando come prescrittive tutte le indicazioni contenute al paragrafo 13.1 della relazione geologica relativamente alla limitazione degli effetti della liquefazione a cui sono potenzialmente sottoposti i terreni del primo sottosuolo;



- nell'eventualità di realizzare opere interrato, dovranno essere attuati accorgimenti tecnici atti a prevenire i problemi connessi alla superficialità della falda, posta mediamente a quota superiore la profondità di imposta delle fondazioni (aggottamento nello scavo di fondazione, impermeabilizzazione dei vani cantinato, sottospinta idrostatica, ecc...). Durante le operazioni di scavo andrà monitorato costantemente il livello della falda al fine di verificare la correttezza del dimensionamento delle opere di isolamento della medesima. Inoltre dovranno essere attuate le prescrizioni per le indagini di cui all'apposito paragrafo C6.4.1 delle N.T.C. 2008 relativo al progetto di opere contigue ad altre costruzioni.

Il presente parere deve intendersi espresso con esclusione dei progetti speciali per i quali la relazione geologica esclude le proprie valutazioni; conseguentemente devono essere aggiunte al termine della frase del comma 1 dell'art. 3 delle NTA della Variante al Piano Spiaggia le seguenti parole: “, con esclusione dei progetti speciali come definiti al capitolo 7 della Relazione di Piano”.

Cordiali saluti.

VISTO

Il dirigente del servizio
(Dott. Alberto Rossini)

Il funzionario tecnico

(Dott. Geol. Massimo Filippini)